

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SARTO, FIORILLO, GIARETTA, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI,  
RIPAMONTI e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1997**

---

Disciplina della professione di esperto ambientale

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'ambiente rappresenta oggi, sia dal punto di vista dell'impegno sociale, politico, economico e occupazionale, sia da quello della cultura e della comunicazione, una questione di assoluta priorità. Per questo l'ambiente è il tema costante negli obiettivi di ogni gruppo che promuova le istanze dell'utenza e analizzi e abbia a cuore il destino della nostra società. È in altre parole un parametro con il quale misurarsi, perchè non solo condiziona lo sviluppo socio-industriale, ma anche perchè la qualità della vita, le aspettative per il futuro nonchè la sua stessa sostenibilità, dipendono dall'uso che facciamo dell'ambiente che ci circonda.

La sempre maggiore attenzione dedicata da istituzioni e cittadini alle tematiche ambientali richiedono la disponibilità di qualificate ed accertate professionalità ambientali. Accade ancora troppo spesso che, anche per carenza di adeguate competenze professionali o per sottoutilizzazione di competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di tutela non trovino applicazione reale ed efficace o, peggio, si debba assistere ad interventi motivati formalmente da esigenze di tutela che producono invece danni ambientali.

L'istituzione della disciplina della professione di «esperto ambientale» consente da un lato di aprire sbocchi professionali agli studi in scienze ambientali e ad altri diplomi di laurea ad indirizzo naturalistico-ambientale e dall'altro di introdurre sensibilità e competenze naturalistiche negli interventi di risanamento, ripristino e sistemazione dell'ambiente.

Infatti il carattere peculiare della problematica ambientale è la pluridisciplinarietà, proprio perchè nell'oggetto di studio e di azione coesistono elementi fisici e naturali,

strutture costruite ed espressioni culturali. Il costante riferimento al territorio, inteso nella sua globalità, evita di ritenere sufficiente una somma di analisi settoriali, ma richiede invece la competenza di saper collegare e correlare i vari livelli e le varie parti.

Del resto, gli stessi concetti di ambiente, di territorio, di paesaggio, come sono definiti da un geografo, Eugenio Turri, evocano la necessità di correlazione: «Se ambiente è la dimensione bio-ecologica del nostro vivere ed operare, il territorio è lo spazio costruito, la dimensione su cui si esercitano le attività di una società (spazio sociale, spazio produttivo, spazio rappresentato e vissuto); il paesaggio è la proiezione sensibile del territorio, l'immagine, il segno di una società, nel quale esso si ritrova, ritrova i propri connotati, la misura di sè. Il paesaggio, un tempo semplice quadro estetico, diventa realtà percepita, riferimento fondamentale nel rapporto che lega gli esseri umani al territorio, guidandone le scelte, l'immaginazione, comportamenti, la conoscenza».

È evidente la rilevanza e la validità di una figura professionale che ha come base un percorso di studio e di formazione in grado di analizzare l'ambiente e di elaborare progetti di intervento sostenibile su di esso. Il riconoscimento di tali operatori e lo sviluppo di tali attività professionali potrà anche dare un contributo alla comprensione e alla piena valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. L'attribuzione di significato e di valore al paesaggio e alle sue forme è la premessa di qualsiasi discorso sulla tutela e difesa ambientale. Se non si conosce e non ci si riconosce nei luoghi dove si vive si indeboliscono anche le ragioni della sua salvaguardia.

Con questo disegno di legge si disciplina la professione di «esperto ambientale», chiamato a svolgere un ruolo particolarmente importante nella tutela dell'ambiente e nella protezione della natura.

Ai proponenti è ben presente la necessità di superare la pratica della creazione di albi professionali troppo settoriali che possono dare origine a un contenzioso applicativo. In linea invece con le disposizioni in vigore nei Paesi europei, si propone una «disciplina» aperta a differenti diplomi di laurea di area tecnico-scientifica ad indirizzo ambientale che comprende la proposta per la disciplina di dottore naturalista.

Sarà un esame di stato che accerterà le competenze che caratterizzano la figura di esperto ambientale. Questo professionista di fronte ad un problema ambientale sarà in grado di individuarlo in tutta la sua complessità, di valutare le prospettive di intervento, di definire le risorse umane e mate-

riali da coinvolgere, di elaborare una strategia di trattamento e definire i rapporti costi-benefici.

L'esperto sarà in grado di trattare il problema ambientale come sistema più che come occasione di isolarvi un tema di ricerca di questa o quella disciplina.

Rilevante fra tutte le competenze di questa figura professionale è lo studio e la valutazione di impatto ambientale introdotta in Italia da non molti anni e che è oggetto di approfondimento nel quadro del pieno recepimento delle direttive comunitarie.

La crescente domanda di competenze professionali rende assolutamente necessaria questa figura soprattutto se si vorrà procedere anche in Italia ad una concreta politica di difesa, manutenzione e miglioramento dell'ambiente nel quale viviamo, ambiente afflitto da calamità naturali, degrado del territorio ed uso improprio di risorse.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Professione di esperto ambientale)*

1. L'esercizio della professione di esperto ambientale è subordinato all'iscrizione nell'albo degli esperti ambientali di cui articolo 2.

2. L'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 abilita all'esercizio della professione sull'intero territorio nazionale.

3. La professione di esperto ambientale è caratterizzata da competenze di tipo pluridisciplinare che consentono di affrontare i problemi dell'ambiente con approccio sistemico, tra le quali le più rilevanti sono:

a) progettazione e realizzazione di sistemi di particolare valore ambientale, quali parchi naturali, aree protette, eccetera;

b) effettuazioni di studi e valutazioni di impatto ambientale;

c) consulenza su interventi di rilevanza ambientale, quali uso delle migliori tecnologie disponibili per interventi di depurazione, risanamento, bonifica, eccetera;

d) analisi dei rischi ambientali di origine antropica e naturale;

e) consulenza, progettazione e realizzazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro;

f) effettuazione di analisi ambientali;

g) analisi e valutazione dei prodotti e dei processi ecocompatibili, nonchè verifica della compatibilità ambientale dei processi industriali secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio e dal decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294;

h) gestione di programmi formativi ed informativi in materia ambientale anche

ai fini di risolvere problemi di accettabilità pubblica;

*i)* riconversione e recupero di aree industriali dismesse.

4. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, può individuare ulteriori attività in aggiunta a quelle di cui al comma 3, ovvero a specificazione di queste ultime, per l'espletamento delle quali sia richiesta l'iscrizione nell'albo degli esperti ambientali.

5. Resta ferma la possibilità di svolgere le attività professionali di cui ai commi 3 e 4 da parte di professionisti iscritti in albi diversi rispetto all'albo degli esperti ambientali, quando ciò sia ammesso, anche implicitamente, da norme speciali.

## Art. 2.

*(Iscrizione all'albo degli esperti ambientali)*

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito l'albo degli esperti ambientali al quale possono essere iscritti a domanda i soggetti titolari dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, ovvero cittadinanza di uno Stato con il quale esista in materia trattamento di reciprocità;

*b)* godimento dei diritti civili;

*c)* condotta idonea a consentire l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*d)* superamento dell'esame di stato;

*e)* residenza nel territorio della Repubblica. Il Ministero dell'ambiente cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni.

2. L'esame di stato per accedere alla professione, che deve accertare le competenze e le caratteristiche che distinguono la figura di esperto ambientale citate all'articolo 1, comma 3, e le condizioni per accedervi so-

no disciplinati con regolamento, che è emanato, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il regolamento disciplina anche le modalità di svolgimento della prima tornata dell'esame di stato.

3. Qualora il Ministro dell'ambiente, ovvero il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non esprima il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Qualora il regolamento di cui al comma 2, non sia emanato entro il termine ivi prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto.

5. Condizione necessaria per accedere all'esame di stato è il conseguimento di un diploma di laurea in scienze ambientali o di un diploma di laurea a carattere tecnico-scientifico di indirizzo ambientale.

### Art. 3.

#### *(Accesso al pubblico impiego)*

1. L'accesso a tutti gli impieghi delle amministrazioni pubbliche, nei quali siano svolte le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, è consentito agli iscritti all'albo degli esperti ambientali, anche qualora il bando di concorso non faccia specifica menzione di esso.

### Art. 4.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo degli esperti ambientali.



